



UNIONE TERRE DELL'UFITA
Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda,
Melito Irpino, Sturno e Villamaina

Palazzo Portoghesi Piazza Vittoria - Grottaminarda (AV) tel. 0825.445211
Cod. Fisc. 90014500640

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

n. 11

Data 02 Ottobre 2017

Oggetto

Rilevazione Partecipate ai sensi dell'art. 24 D.lgs 175/2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di ottobre, alle ore 19,15 nella sala delle adunanze dell'Unione "Terre dell'Ufita", si è riunita la Giunta dell'Unione nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Angelo Cobino in qualità di Presidente.

Sono rispettivamente presenti e assenti, le seguenti persone:

		Presente	Assente
Angelo Cobino	Presidente	X	
Giuseppe De Pasquale	Vice-Presidente	X	
Carmine Ciullo	Assessore	X	
Angelo Lanza	Assessore	X	
Domenico Forgione	Assessore		X
Michele Spinazzola	Assessore	X	
Vito Di Leo	Assessore	X	
Stefania Di Cecilia	Assessore	X	

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assiste il dott. Francesco Maietta, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente verbale con Decreto del Presidente dell'Unione del 02/10/2017

Il Presidente

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Parere ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Parere: Favorevole preventivo in ordine alla regolarità tecnica

Grottaminarda, lì 02/10/2017

Il Segretario Generale – f.to Dott. Francesco Maietta

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato e modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

che l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita non possiede alcuna partecipazione societaria;

CONSIDERATO che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 T.U.S.P.;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio dell'Unione secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso del segretario in ordine alla regolarità tecnica;


All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 30 settembre 2017, dando atto che l'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita non possiede alcuna partecipazione societaria.
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Maietta



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
prof. Angelo Cobino



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On-line, sul sito www.comune.grottaminarda.av.it - sezione "Terre dell'UFITA" ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il giorno 25 OTT, 2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000).

Grottole, li 25 OTT, 2017



Il Segretario Generale
dr. Francesco Maietta



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2017.

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)
- perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Grottole, li 25 OTT, 2017



Il Segretario Generale
dr. Francesco Maietta

